GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Varsavia, 4 dicembre 2025

Voce 1696

LEGGE

del 7 novembre 2025

che modifica la legge sulla protezione degli animali[1)]

Articolo 1. La legge sulla protezione degli animali del 21 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 1580) è modificata con il presente atto come segue:

1) all'articolo 12, dopo il paragrafo 4b, sono aggiunti i seguenti paragrafi 4c e 4d:

«4c. È vietato l'allevamento di animali da pelliccia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della legge del 10 dicembre 2020 sull'organizzazione dell'allevamento e della riproduzione degli animali da allevamento (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 36), ad eccezione dei conigli (*Oryctolagus cuniculus*), a fini commerciali, in particolare per ricavarne pellicce o altre parti di animali.

4d. È vietato intraprendere le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), della legge dell'11 marzo 2004 sulla protezione della salute animale e sul controllo delle malattie infettive degli animali, compresa la detenzione di animali da pelliccia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della legge del 10 dicembre 2020 sull'organizzazione dell'allevamento e della riproduzione degli animali da allevamento, ad eccezione dei conigli (*Oryctolagus cuniculus*).»;

2) all'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nel caso in cui una persona sia punita per un reato consistente in una violazione del divieto di cui all'articolo 12, paragrafo 4c o 4d, il tribunale può imporre un divieto di detenzione di qualunque animale o di una specifica categoria di animali per un periodo da uno a cinque anni.».

Articolo 2. Gli operatori e gli agricoltori che svolgono le attività di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 alla data di entrata in vigore della legge sono autorizzati a svolgerle fino al 31 dicembre 2033 sulla base delle disposizioni vigenti.

Articolo 3. 1. Gli operatori o gli agricoltori di cui all'articolo 2 hanno il diritto di presentare presso il tesoro di Stato una richiesta di risarcimento della perdita finanziaria subita a causa della necessità di rispettare la disposizione dell'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1, di seguito «risarcimento».

2. Il risarcimento comprende l'indennizzo per la perdita finanziaria, senza gli utili che l'operatore o l'agricoltore avrebbe potuto ottenere se la perdita non si fosse verificata.

3. Sulla base dell'autorizzazione ambientale di cui all'articolo 71, paragrafo 1, della legge del 3 ottobre 2008 sulla fornitura di informazioni sull'ambiente e la protezione dell'ambiente, sulla partecipazione del pubblico alla protezione dell'ambiente e sulle valutazioni di impatto ambientale (Gazzetta ufficiale del 2024, voci 1112, 1881 e 1940; del 2025, voce 1535), un operatore o un agricoltore di cui all'articolo 2 che svolge un'attività di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1 può svolgere un'attività consistente nell'allevamento di animali diversi da quelli rientranti nel divieto sancito all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1 in numeri espressi in unità di bestiame adulto non superiori al numero di unità di bestiame adulto risultante dall'autorizzazione ambientale vigente per un progetto con probabilità di sortire un impatto rilevante sull'ambiente. In tali casi non è necessario ottenere una nuova autorizzazione

1)La presente regolamentazione è stata notificata alla Commissione europea il 27 settembre 2024 con il numero 2024/0550/PL, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio dei ministri, del 23 dicembre 2002, relativo alle modalità di funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale [Dziennik Ustaw], voce 2039, e del 2004, voce 597) che attua la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

ambientale.

Articolo 4. 1. Il risarcimento è fissato al 25 % del reddito medio annuo dell'operatore o dell'agricoltore di cui all'articolo 2, di seguito denominato il «richiedente», derivante dall'attività economica di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 per il periodo dal 2020 al 2024, a condizione che il richiedente ponga fine all'attività entro il 1 gennaio 2027.

2. Il risarcimento è fissato al 20 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dall'attività economica di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 per il periodo dal 2020 al 2024, a condizione che il richiedente ponga fine all'attività entro il 1 gennaio 2028.

3. Il risarcimento è fissato al 15 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dall'attività economica di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 per il periodo dal 2020 al 2024, a condizione che il richiedente ponga fine all'attività entro il 1 gennaio 2029.

4. Il risarcimento è fissato al 10 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dall'attività economica di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 per il periodo dal 2020 al 2024, a condizione che il richiedente ponga fine all'attività entro il 1 gennaio 2030.

5. Il risarcimento è fissato al 5 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dall'attività economica di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 per il periodo dal 2020 al 2024, a condizione che il richiedente ponga fine all'attività entro il 1 gennaio 2031.

6. Il reddito del richiedente derivante dalle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 non comprende il reddito derivante da fonti diverse dall'immissione sul mercato di animali da pelliccia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della legge del 10 dicembre 2020 sull'organizzazione dell'allevamento e della riproduzione degli animali da allevamento, ad eccezione dei conigli (*Oryctolagus cuniculus*) o di prodotti ricavati da tali animali e di sottoprodotti di origine animale generati nel corso di tali attività le entrate derivanti dalle quali sono documentate da un documento che ne confermi la vendita oppure da un documento adeguato alla contabilità agricola.

Articolo 5. 1. Il risarcimento è accordato su richiesta scritta del richiedente presentata al presidente dell'Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura, di seguito denominata l'«Agenzia».

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 contiene:

1) l'indicazione dell'autorità cui è rivolta la richiesta e della questione cui si riferisce;

2) il nome e l'indirizzo completi del richiedente;

3) le informazioni sul reddito di cui all'articolo 4;

4) la data di cessazione dell'attività di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1;

5) il numero del conto bancario o il numero del conto gestito da una cooperativa di risparmio e credito su cui deve essere corrisposto il risarcimento;

6) la data e la firma della persona che presenta la domanda.

3. La richiesta è corredata dei seguenti documenti giustificativi:

1) le informazioni sul reddito di cui all'articolo 4;

2) la data di cessazione dell'attività di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1 come stabilita dal veterinario distrettuale competente sotto forma di un certificato di eliminazione dal registro di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della legge dell'11 marzo 2004 sulla protezione della salute animale e sul controllo delle malattie infettive degli animali (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 1075).

Articolo 6. 1. La decisione sul risarcimento è adottata dal presidente dell'Agenzia.

2. Al fine di verificare le informazioni contenute nella domanda, il presidente dell'Agenzia svolge ispezioni o ne predispone lo svolgimento.

3. Il presidente dell'Agenzia adotta una decisione sul risarcimento entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale decisione è considerata definitiva.

4. Il risarcimento è corrisposto entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione al richiedente.

5. Se il richiedente ha arretrati di debiti pubblici alla data del risarcimento, tali arretrati sono soggetti a deduzione

dall'indennizzo dovuto.

Articolo 7. 1. Entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il richiedente ha facoltà di proporre un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale di diritto comune.

2. La proposizione del ricorso di cui al paragrafo 1 non sospende l'esecuzione della decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. Il tesoro di Stato è rappresentato dal ministro responsabile dell'agricoltura nelle cause dinanzi alla corte comune di cui al paragrafo 1.

4. Per la domanda di cui al paragrafo 1 non è addebitata alcuna commissione.

Articolo 8. Ai procedimenti relativi alle questioni di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni del codice di procedura amministrativa del 14 giugno 1960 (Gazzetta ufficiale del 2025, voce 1691), salvo diversamente disposto dalla presente legge.

Articolo 9. La richiesta di risarcimento è soggetta a un termine di presentazione di un anno a decorrere dalla data in cui il richiedente ha cessato le attività di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1.

Articolo 10. La richiesta di risarcimento è trasmessa ai successori legali del richiedente.

Articolo 11. 1. Un dipendente dell'operatore o dell'agricoltore di cui all'articolo 2 il cui rapporto di lavoro è cessato a causa della necessità di rispettare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1 ha diritto a un'indennità una tantum pari a tre mesi di retribuzione, determinata conformemente alle norme applicabili al calcolo dell'equivalente in contanti per le ferie annuali. Non si applica la disposizione dell'articolo 8, paragrafo 1, della legge del 13 marzo 2003 sulle norme speciali per la cessazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti per motivi non connessi ai dipendenti (Gazzetta ufficiale del 2025, voci 570 e 1661).

2. La Cassa di previdenza sociale rimborsa all'operatore o all'agricoltore di cui all'articolo 2 un importo corrispondente all'importo documentato delle indennità una tantum di cui al paragrafo 1 corrisposte da quell'operatore o da quell'agricoltore.

3. La Cassa di previdenza sociale rimborsa l'importo di cui al paragrafo 2 su richiesta dell'operatore o dell'agricoltore di cui all'articolo 2 sulla base di una decisione adottata conformemente alla procedura sancita all'articolo 83 della legge del 13 ottobre 1998 sul sistema di previdenza sociale (Gazzetta ufficiale del 2025, voce 350, quale modificata[2]).

4. È determinato l'organico al 30 settembre 2025.

Articolo 12. Le entrate derivanti dal risarcimento non costituiscono reddito ai sensi della legge del 26 luglio 1991 sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (Gazzetta ufficiale del 2025, voce 163, quale modificata[3]) o della legge del 15 febbraio 1992 sull'imposta sulle società (Gazzetta ufficiale del 2025, voce 278, quale modificata[4]).

Articolo 13. La legge entra in vigore 14 giorni dopo la promulgazione.

Il presidente della Repubblica di Polonia: *K. Nawrocki*

2)Le modifiche al testo consolidato di tale legge sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 2025, voci 620, 622, 769, 820, 1083, 1160, 1216, 1409, 1413 e 1423.

3)Le modifiche al testo consolidato della legge di cui sopra sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 2025, voci 340, 368, 620, 680, 1022, 1180, 1301, 1302 e 1366.

4)Le modifiche al testo consolidato di tale legge sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 2025, voci 340, 620, 680, 1022, 1074, 1218, 1301, 1426, 1657 e 1658.